

ART. 19 –BIS
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A
SOSPENSIONE PER L’EMERGENZA COVID-19

1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2021 o hanno subito restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, hanno diritto per il solo anno 2021 alla riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, limitatamente alle seguenti categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

| Categoria | Descrizione categoria | Riduzione |
|-----------|--|-----------|
| 2 | Cinematografi e teatri (intera categoria) | 65% |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (limitatamente ai soli “impianti sportivi”) | 65% |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 25% |
| 7 | Alberghi con ristorante | 45% |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 45% |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 25% |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 25% |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 25% |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 45% |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 45% |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 45% |
| 30 | Discoteche, night club | 65% |
| 31 | Agriturismi | 45% |

Alla copertura della riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, si provvede con apposita autorizzazione di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Restano escluse dalla riduzione le altre categorie elencate nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e le attività ricadenti nella categoria 4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” non identificabili come “impianti sportivi”.

3. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a valere sul tributo relativo all’anno 2021, al lordo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento ed opera in deroga al limite disposto del successivo articolo 20. La riduzione, in cumulo con le altre del presente regolamento, si applica in forma a scalare.

4. Per le utenze non domestiche per le quali trova applicazione la riduzione delle tariffe nella misura del 45% il tributo è corrisposto in due rate (il 33% in acconto alla data del 30/7/2021 e il saldo alla data del 3/12/2021). Nel caso di riduzione del 65% il tributo è dovuto a saldo, per l'intero anno, alla data del 3/12/2021.

ART. 19-TER
CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo.

La cessione dei beni alimentari deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Una volta istituito e reso operativo il

Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo, donatori dei beni alimentari potranno essere soltanto i soggetti che in esso risultano iscritti.

2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:

- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%, nel caso la quantità dei beni alimentari di cui al comma 1 sia non inferiore a 50 kg/anno e non superiore a 100 kg/anno;
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, nel caso la quantità dei beni alimentari di cui al comma 1 sia superiore a 100 kg/anno;
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di beni alimentari sia inferiore a 50 Kg./anno;

3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni di cui al comma 1.

4. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:

a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una dichiarazione iniziale nella quale deve indicare una stima dei quantitativi di beni alimentari (kg/anno), distinguendo tra prodotti alimentari da banco e prodotti alimentari confezionati, che verranno ceduti gratuitamente per l'anno successivo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto donatario di cui al comma 1 manifesta la propria disponibilità al riuso dei beni alimentari ricevuti e attesta, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, la propria qualifica ai fini dell'applicazione del presente articolo;

b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione in cui sono riportati i quantitativi totali di beni alimentari effettivamente donati (kg/anno). Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata un'attestazione con la quale il soggetto donatario di cui al comma 1 attesta, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/200, la quantità di beni alimentari ricevuti in donazione (kg/anno).

La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce.

5. Dopo che il contribuente ha provveduto ad attestare al Comune i quantitativi totali di beni alimentari effettivamente donati ai sensi del presente articolo il Comune provvede ai necessari conguagli della tariffa applicata.

ART. 19-QUATER

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.

2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:

- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50%, nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza.
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, nel caso la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia non inferiore al 20% e non superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza.
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia inferiore al 20% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza.

La riduzione è applicata ai locali in cui si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo.

3. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:

a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una dichiarazione iniziale nella quale deve indicare una stima dei quantitativi dei rifiuti urbani che verranno avviati al riciclo per l'anno successivo;

b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali di rifiuti urbani avviati al riciclo (kg/anno). All'attestazione deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo (kg/anno) in conformità alle normative vigenti (ad es. attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata).

che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce;

4. Nel caso in cui dall'attestazione di cui al comma 3, punto b), risultino quantitativi differenti da quelli indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, punto a), tali da determinare un diverso ammontare della riduzione, si provvederà ad effettuare i necessari conguagli per recuperare la differenza nel tributo.